



Medaglia d'oro al valor civile

III Settore - Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. 43474

Chieti, li 21 GIU. 2024

ORDINANZA N. 180

DEL 21 GIU. 2024

OGGETTO:

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e obbligo di utilizzo di contenitori monouso agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal 24/06/2024 al 30/09/2024 dalle ore 20.00 alle ore 6.00

IL SINDACO

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto e che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i, hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";

Constatato che sul territorio comunale si stanno verificando numerosi fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti da bottiglie e bicchieri di vetro;

Considerato che, dette condotte, creano un pericolo per la sicurezza e per la pubblica incolumità, impedendo, nel contempo, alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche, con conseguenze negative per il decoro della Città;

Rilevato, altresì, che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

Valutata la necessità di predisporre strumenti con tingibili ed urgenti per contrastare, inoltre,

l'abbandono incontrollato dei contenitori di vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente alle rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile;

Preso atto delle indicazioni assunte in sede di riunione del Comitato per L'ordine e la Sicurezza per la programmazione dei servizi di ordine pubblico per la tutela della pubblica sicurezza nelle aree interessate dal fenomeno della "movida";

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Questura ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Sentito in merito l'Assessore al Commercio;

Visto l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Viste le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del Dlgs 267/2000;

ORDINA

Il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta nel periodo dal 24/06/2024 al 30/09/2024 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 in tutti i pubblici esercizi cittadini, con eccezione dei distributori automatici e delle attività di ristorazione.

Il divieto temporaneo di introduzione e consumo nelle aree e strade cittadine, di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio, ad eccezione delle aree in concessione ai pubblici esercizi o alle attività di ristorazione.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 determinata nella misura ridotta in € 50,00 con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza;

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti ;

La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti ;
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO

Dr. Pietro Diego Ferrara

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Ferrara", written in a cursive style.

